



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

REGOLAMENTO ORGANICO

Indice

TITOLO I - FONTI NORMATIVE E STAGIONE SPORTIVA

- Art. 1 - FONTI NORMATIVE E TERMINI
- Art. 2 - STAGIONE SPORTIVA
- Art. 3 - AFFILIAZIONI
- Art. 4 - RIAFFILIAZIONI

TITOLO II - GLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE

CAPO I - GLI AFFILIATI

- Art. 5 - ACCOGLIMENTO E RIGETTO DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE, RECESSO E CESSAZIONE
- Art. 6 - RAPPRESENTANZA SOCIALE
- Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DELLA SOCIETÀ
- Art. 8 - CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFERIMENTO SEDE, ABBINAMENTO, FUSIONE
- Art. 9 - LE SOCIETÀ COLLEGATE

CAPO II - IL TESSERAMENTO

- Art. 10 - REQUISITI GENERALI
- Art. 11 - CATEGORIE
- Art. 12 - TESSERAMENTO ATLETI
- Art. 13 - DIVIETO DOPPIO TESSERAMENTO ATLETI
- Art. 14 - VINCOLO
- Art. 15 - TASSE FEDERALI
- Art. 16 - TESSERAMENTO ATLETI AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DI STATO
- Art. 17 - TRASFERIMENTO ATLETI
- Art. 18 - TRASFERIMENTO ATLETI AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DI STATO
- Art. 19 - INDENNITÀ DI PREPARAZIONE
- Art. 20 - TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO (PRESTITI)
- Art. 21 - VALIDITÀ RISULTATI E PRIMATI
- Art. 22 - DOVERI DEGLI ATLETI

CAPO III - I TESSERATI

- Art. 23 - I DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI
- Art. 24 - I GIUDICI
- Art. 25 - I TECNICI
- Art. 26 - I RUOLI TECNICI FEDERALI
- Art. 27 - I MEDICI E IL PERSONALE PARASANITARIO
- Art. 28 - AGENTI DEGLI ATLETI
- Art. 29 - COLLABORATORI DELLA SOCIETÀ



TITOLO III - ORGANI E ORGANISMI FEDERALI

- Art. 30 - IL PRESIDENTE FEDERALE
- Art. 31 - IL CONSIGLIO FEDERALE
- Art. 32 - RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA
- Art. 33 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
- Art. 34 - IL CONSIGLIO REGIONALE
- Art. 35 - BILANCIO DEL COMITATO REGIONALE
- Art. 36 - I CONSIGLI PROVINCIALI
- Art. 37 - COMPITI E DOVERI DEL DELEGATO PROVINCIALE
- Art. 38 - I REVISORI DEI CONTI
- Art. 39 - LE COMMISSIONI
- Art. 40 - COMITATO NAZIONALE
- Art. 41 - REGOLAMENTI CAMPIONATI FEDERALI

TITOLO IV - NORME REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 42 - ASSEMBLEA NAZIONALE
- Art. 43 - AVENTI DIRITTO A VOTO
- Art. 44 - ORDINE DEL GIORNO
- Art. 45 - ASSEMBLEE STRAORDINARIE

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LE ASSEMBLEE

- Art. 46 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED UFFICIO DI PRESIDENZA
- Art. 47 - MOZIONI ED EMENDAMENTI
- Art. 48 - CONTROVERSE
- Art. 49 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI
- Art. 50 - VERIFICA POTERI
- Art. 51 - VOTAZIONI
- Art. 52 - ASSEMBLEE TERRITORIALI

CAPO III - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- Art. 53 - RILEVAZIONI STATISTICHE
- Art. 54 - CANDIDATURE
- Art. 55 - REQUISITI
- Art. 56 - INCOMPATIBILITA'
- Art. 57 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - FONTI NORMATIVE E STAGIONE SPORTIVA

Art. 1 - FONTI NORMATIVE E TERMINI

1. Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, le norme e le direttive del CONI, lo Statuto Federale, le disposizioni emanate dalla WA e dalla EA le norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività organizzative ed agonistiche. Il presente regolamento, quello di giustizia e i regolamenti di attuazione dello Statuto Federale di carattere pubblicistico di cui all'art. 23 dello Statuto CONI devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta nazionale del CONI che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

2. I termini utilizzati nel presente regolamento devono intendersi nel seguente significato:

- a) Affiliazione: prima affiliazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.
- b) Riaffiliazione: rinnovo di affiliazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.
- c) Atleta: si intende sia l'atleta di sesso femminile che quello di sesso maschile.
- d) Atleta Comunitario: atleta con cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea diverso dall'Italia
- e) Atleta Straniero: atleta con cittadinanza diversa da quella italiana.
- f) Atleta Straniero Extracomunitario: atleta con cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea.
- g) Atletica leggera: rientrano in tale definizione le specialità sia olimpiche che non: marcia, corsa, salti e lanci, sia le attività ad esse correlate. Sono da considerarsi attività e specialità attinenti e correlate all'atletica leggera tutte quelle che riguardano la corsa, la marcia e il cammino "fuori stadio" comprese quelle svolte con l'ausilio di attrezzature e attrezzi (a titolo esemplificativo: bastoncini, bacchette, racchette, ecc.).
- h) Categoria Atleti: classe di atleti contraddistinti da specifiche fasce d'età.



- i) Collaboratore Sociale: socio, volontario o lavoratore di una Società affiliata alla FIDAL addetto al settore sportivo.
- k) Contratto di lavoro sportivo: rapporto contrattuale ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 36/2021 tra il Tesserato e la Società;
- l) Dirigente Sociale: dirigente componente del Consiglio Direttivo di una Società affiliata alla FIDAL.
- m) Doppio Tesseramento: firma di due tessere da parte dello stesso atleta nello stesso anno (anche in caso di tesseramento presso una federazione o società estere dell'atletica).
- n) FIDAL: Federazione Italiana di atletica leggera
- o) Fusione: costituzione di nuova società risultante dall'unione di due società preesistenti.
- p) Incorporazione: unione di due società affiliate.
- q) Indennità di Preparazione: somma dovuta alla società dalla quale proviene l'atleta in trasferimento, a titolo di indennizzo per le risorse impiegate per permetterne la preparazione sportiva e l'attività agonistica.
- r) Liberatoria: dichiarazione della società di provenienza dell'atleta in trasferimento, che attesta l'avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di indennità di preparazione e/o del premio di formazione, ovvero la rinuncia ai medesimi.
- s) Premio di Formazione Tecnica: somma dovuta dalla società con cui l'atleta stipula il primo contratto di lavoro sportivo alle società dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto il proprio percorso di formazione, secondo modalità e parametri che tengano conto dell'età dell'atleta, della durata e del contenuto formativo del rapporto.
- t) Nulla Osta: consenso rilasciato dalla società in cui si dichiara che nulla si oppone al tesseramento di un proprio atleta con altra società.
- u) Prestito: trasferimento in via temporanea, annuale o giornaliero, di un atleta da una società all'altra, che non implica la regolazione dell'indennità di preparazione.
- v) Scissione: costituzione di nuova società a seguito di separazione di società preesistente.
- w) Società Sportiva Dilettantistica e Associazione Sportiva Dilettantistica (per brevità nel testo indicate "società"): Ente non avente scopo di lucro, affiliato alla FIDAL, che svolge attività sportiva, compresa l'attività formativa e didattica, a livello dilettantistico, normate dagli artt. 6 e ss. del D.Lgs. 36/2021.
- y) Società Collegata: società che nell'ambito della medesima regione collabori continuativamente con altra società e che abbia formalmente indicato, all'atto di affiliazione o riaffiliazione, il collegamento reciproco.
- z) Servizi "On-Line": serie di procedure accessibili via internet da parte di una società per effettuare operazioni riguardanti l'affiliazione, il tesseramento e le iscrizioni alle gare.
- aa) Socio di una Società: soggetto iscritto nel libro soci di una Società affiliata, senza necessariamente essere tesserato per la FIDAL.
- ab) Tesseramento: atto formale con cui una persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzato a svolgere attività sportiva.
- ac) Trasferimento: passaggio di un atleta da una società all'altra, regolato dalle procedure del tesseramento previa autorizzazione dell'Organo federale competente, che non implica l'eventuale regolazione dell'Indennità di preparazione.
- ad) Vincolo: rapporto che lega un atleta ad una specifica società per un periodo massimo di due stagioni sportive.

Art. 2 – STAGIONE SPORTIVA

La stagione sportiva coincide con l'esercizio economico e ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 3 – AFFILIAZIONI

1. Le associazioni e le società sportive (di seguito per brevità anche solo "società") che intendono svolgere attività di atletica leggera devono essere costituite ai sensi di quanto previsto dal Capo I del D. Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, devono presentare domanda di affiliazione alla FIDAL per ottenere il riconoscimento sportivo e l'iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Ministero dello Sport.
2. L'accoglimento della domanda dà diritto di svolgere attività federale per le categorie e con i limiti di età di cui all'art. 11 del presente regolamento e per le quali la società ha chiesto l'affiliazione o la riaffiliazione.
3. Le associazioni e le società regolarmente affiliate devono obbligatoriamente prevedere nei loro statuti sociali l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIDAL.
4. Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati alla FIDAL. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligazioni, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l'indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all'atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne.
5. Per ottenere l'affiliazione, le associazioni, le società sportive e i Gruppi Sportivi Militari e di Stato, in seguito per brevità società o affiliati, debbono presentare, nei termini deliberati dal Consiglio Federale, apposita domanda, unitamente alla ricevuta di versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale.
6. La domanda di affiliazione deve contenere:
 - a) la completa denominazione della Società, ivi compresa la natura giuridica, il codice fiscale, l'eventuale numero di partita IVA, e la sigla di eventuali abbinamenti pubblicitari, ai soli fini della denominazione sportiva, nei termini e modalità di cui al presente regolamento;
 - b) l'atto costitutivo, lo Statuto, con le date di approvazione, i dati inerenti alla sede legale nonché ai recapiti telefonici;
 - c) il nome del legale rappresentante, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di tutti gli altri organi previsti dallo Statuto, con i rispettivi anni di nascita ed indirizzi, nonché il verbale dell'assemblea di elezione degli organi sociali;
 - d) i nomi dei tecnici sociali con indicazione specifica della qualifica federale degli stessi;
 - e) i nomi dei collaboratori parasanitari e dei medici sociali;
 - f) l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la Federazione è autorizzata a trasmettere ogni comunicazione ufficiale;
 - g) l'autorizzazione al trattamento dati;
 - h) la comunicazione del nominativo del soggetto nominato quale responsabile per la protezione dei tesserati dagli abusi e per la tutela dei minori.
7. Tutti gli amministratori devono essere tesserati in qualità di "Dirigente Sociale".



8. I collaboratori parasanitari, i medici ed i tecnici devono essere in regola con il tesseramento secondo le norme vigenti.
9. Le domande di affiliazione, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale conforme alle norme di legge vigenti, debbono essere presentate al Consiglio Regionale competente oppure al Comitato Provinciale ove quest'ultimo sia stato all'uopo delegato dal Comitato Regionale. La domanda di affiliazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.
10. All'atto della presentazione della domanda, l'Organo Federale periferico effettua il controllo della documentazione e provvede a rilasciare alla società sportiva il codice di accesso ai servizi on-line con relativa password.
11. Il Comitato Regionale trasmette la domanda, allegando anche l'atto costitutivo, lo statuto e il verbale dell'assemblea, alla Segreteria Federale della FIDAL, entro 30 giorni dalla sua presentazione unitamente ad un sintetico giudizio valutativo. L'eventuale diniego deve essere espressamente motivato.
12. Trascorso il 60° giorno dalla data di deposito della domanda, l'affiliazione della società s'intenderà provvisoriamente accettata ad ogni effetto sino alla definitiva determina del Consiglio Federale.
13. Nel caso in cui il Comitato Regionale competente faccia richiesta -- per iscritto -- alla società di eventuali chiarimenti, il termine di 60 giorni si intende trascorso alla data di ricevimento dei chiarimenti, formulati per iscritto.
14. Espletate le formalità di cui innanzi, la Società è legittimata a svolgere attività federale.
15. L'affiliazione ha validità pari ad una stagione sportiva e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
16. L'affiliazione è annessa a condizione che vengano indicate le categorie per le quali la società intende svolgere l'attività. La società già affiliata per l'attività promozionale che volesse svolgere anche attività assoluta può integrare l'affiliazione successivamente nel corso della stagione.

Art. 4 - RIAFFILIAZIONI

1. Le società affiliate devono, annualmente, confermare la loro adesione alla Federazione mediante la riaffiliazione, nei termini e con le procedure approvate dal Consiglio Federale, tramite la piattaforma on line.
2. La riaffiliazione si intende perfezionata solo con il versamento contestuale della relativa tassa stabilita dal Consiglio Federale.
3. Gli affiliati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria Federale ogni variazione dei componenti dei propri organi amministrativi, della sede o dello statuto sociale. Dette modifiche hanno effetto per la Federazione solo dopo l'avvenuto deposito della documentazione relativa presso la sede federale e la verifica della loro conformità ai regolamenti vigenti. In particolare ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati statuari, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
4. La mancata riaffiliazione nei termini annualmente indicati produce lo svincolo degli atleti ma, se comunque presentata prima della conclusione della stagione sportiva di riferimento, non fa venir meno tutti i diritti connessi all'anzianità di affiliazione.
5. Non potrà essere accettata la domanda di riaffiliazione in caso di morosità per mancato pagamento nei termini stabiliti di sanzioni disciplinari, tasse e quote federali, nonché indennità di preparazione e premio di formazione, in quest'ultimo caso previo espletamento delle procedure previste dalle norme federali.

TITOLO II - GLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE

CAPO I - GLI AFFILIATI

Art. 5 - ACCOGLIMENTO E RIGETTO DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE, RECESSO E CESSAZIONE

1. L'accoglimento e il rigetto delle domande è di competenza del Consiglio Federale previo parere consultivo del Comitato Regionale territorialmente competente.
2. Il Consiglio Federale, su proposta del Comitato Regionale competente, può rigettare le domande proposte da Società per le quali sussistano fondati indizi di assenza dei requisiti per partecipare all'attività federale, o manchino i presupposti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia o chiedere chiarimenti o integrazioni sulla documentazione inoltrata.
3. Il Consiglio Federale potrà richiedere anche la modifica della denominazione sociale ove la medesima presenti segni di confondibilità con altri affiliati o appaia lesiva di diritti di terzi, o dell'onore della Federazione.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di affiliazione verrà notificato -- da parte della Segreteria Federale -- al Comitato Regionale territorialmente competente e alla Società interessata a mezzo posta elettronica certificata.
5. In caso di revoca o diniego di affiliazione e/o di riaffiliazione gli interessati potranno presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto CONI.
6. Le Società cessano di appartenere alla FIDAL per scioglimento della società o, in caso di polisportiva, della sezione di atletica leggera, per mancata riaffiliazione, per mancata registrazione al registro nazionale delle attività sportive, per provvedimento di radiazione e negli ulteriori casi previsti dal presente regolamento. Nel caso di scioglimento della Società o della sezione di atletica leggera la Società dovrà inviare alla Federazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, copia dei verbali dell'Assemblea dei soci contenente la delibera di scioglimento della Società o della sezione di atletica leggera, controfirmata dal Presidente o da chi statutariamente ne fa le veci.
7. La cessazione di appartenenza alla FIDAL, una volta deliberata dal Consiglio Federale, comporta a carico della società la perdita di ogni diritto nei confronti dei tesserati, degli altri affiliati, della Federazione e dei suoi Organi Periferici, nonché della quota di affiliazione o riaffiliazione già versata.
8. Gli atleti tesserati per una società che cessa di appartenere alla FIDAL si intendono liberi dal vincolo sociale già nella stagione sportiva in cui è avvenuta la cessazione e possono fare domanda di trasferimento per altra società, senza che sia applicata l'eventuale indennità di preparazione ovvero i diritti di segreteria.
9. In ogni caso la cessazione non esime la società dal versamento di ogni eventuale debitoria nei confronti della FIDAL, di altre società e di quanti abbiano fornito beni e servizi per l'attività svolta.
10. In deroga al regime giuridico vigente in materia di responsabilità per mancato adempimento delle obbligazioni, per le società di capitali, i componenti dell'organo amministrativo in carica all'atto della cessazione sono tenuti in via personale e solidale all'adempimento di quanto innanzi, soggetti alle procedure esecutive previste in materia dalla vigente legislazione e passibili delle sanzioni disciplinari previste dalle norme federali vigenti.

Art. 6 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza degli affiliati nei confronti della FIDAL spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, depositati presso la FIDAL. Il Legale rappresentante e gli amministratori, intendendosi come tali i componenti del consiglio direttivo o di amministrazione, devono risultare regolarmente tesserati come dirigenti per la stagione in corso.
2. In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo statuto sociale, di tutte le attestazioni o dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
3. Gli amministratori di una società non possono ricoprire analogo incarico presso altro affiliato ai sensi dell'articolo 11 D.Lgs. 36/2021.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DELLA SOCIETÀ

1. Le Società hanno i diritti di cui all'art. 4 dello Statuto Federale.
2. Le Società, quali affiliate alla Federazione, sono tenute a:
 - a) svolgere attività federale;
 - b) assicurare agli atleti assistenza tecnica, morale e sanitaria;
 - c) curare che gli atleti prendano parte all'attività federale nei limiti delle capacità economiche di bilancio;
 - d) comunicare agli atleti le convocazioni disposte dal settore tecnico nazionale e/o regionale per i raduni e per la composizione delle squadre azzurre o di rappresentative regionali;
 - e) rispettare le decisioni, delibere o disposizioni dei competenti Organi federali, astenendosi dal richiedere l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona, estranei alla Federazione. Le Società hanno diritto di presentare ricorsi o reclami nei casi, nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali;
 - f) corrispondere con gli Organi centrali della Federazione per il tramite del Comitato regionale o provinciale, territorialmente competenti;
 - g) garantire il decoro dei propri atleti durante le manifestazioni ufficiali imponendo agli stessi di indossare la maglia sociale;
 - h) notificare alla Federazione, per il tramite del Comitato Regionale competente, ogni variazione dell'assetto organizzativo interno, dello statuto sociale e di quanto costituisca modifica delle notizie contenute nel modulo di affiliazione o riaffiliazione;
 - i) in caso di organizzazione di manifestazioni sportive, le società devono provvedere agli adempimenti previsti dalle norme di legge per l'espletamento del servizio di ordine pubblico e di assistenza sanitaria;
 - j) rispettare le norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni, inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione. Le istanze per l'organizzazione delle manifestazioni devono essere formulate attraverso i Comitati Regionali i quali esprimono parere motivato e garantiranno il rispetto di tutti gli impegni formali previsti dal Consiglio Federale;
 - l) garantire la predisposizione di adeguati modelli organizzativi e di controllo e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, in aderenza all'art. 16 D.Lgs. 39/2021 e alla normativa CONI e FIDAL in materia;
 - m) ottemperare alle obbligazioni economiche, amministrative, previdenziali e sportive previste nei contratti di lavoro sportivo e/o per i rapporti regolati dal Titolo V, D.Lgs. 36/2021.
3. Le società devono, inoltre:
 - a) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti da norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FIDAL, per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza la società è considerata morosa. Per il mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento la società perde il diritto di partecipazione alle Assemblee.
 - b) provvedere che tutti i propri tesserati si impegnino alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei Regolamenti emanati dalla FIDAL e di quelli della WA;
 - c) regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati, quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione, scissione e incorporazione, di far parte della Federazione, restando tutti gli ultimi amministratori personalmente e solidamente responsabili;
 - d) rendere immediatamente nota, ai propri tesserati, la data di indizione di ogni assemblea elettiva federale, per consentire agli stessi, di porre eventualmente la propria candidatura nel termine stabilito;
 - e) rispettare e fare rispettare le norme statali e del CONI in materia di tutela sanitaria delle attività sportiva, di antidoping e di sicurezza sul lavoro;
 - f) attivare e garantire lo svolgimento delle assemblee degli atleti e dei tecnici per l'elezione del loro rappresentante nelle assemblee federali.
4. Si applicheranno alle società anche le eventuali previsioni in materia di affiliazione e riaffiliazione che dovessero essere emanate dalla Giunta Nazionale del CONI. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni previste dalle presenti carte federali.

Art. 8 - CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFERIMENTO SEDE, ABBINAMENTO, FUSIONE E SCISSIONE.

1. Gli affiliati che intendano procedere ad una modifica di denominazione sociale, ad un trasferimento di sede o che stipulino un contratto di abbinamento, ne dovranno dare comunicazione via posta elettronica certificata al Comitato Regionale competente e per conoscenza alla Segreteria Federale allegando, nel caso di cambiamento di denominazione sociale o di trasferimento sede, il verbale dell'organo che ha assunto la decisione competente a norma di statuto sociale. La modifica dovrà inoltre essere inserita nella dichiarazione annuale prevista dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 39/2021.
2. Con le stesse modalità si dovrà dare notizia della interruzione dell'abbinamento. Dette modifiche avranno effetto per la Federazione solo dalla data di presentazione della relativa richiesta.
3. Il cambio di denominazione sociale, l'abbinamento, l'interruzione o la modificazione dello stesso, nei termini di cui ai commi che precedono, dovranno essere comunicati anche al registro delle attività sportive e non modificano i diritti già acquisiti dalla Società alla stregua delle normative statutarie e regolamentari della FIDAL, anche per quel che concerne il vincolo degli atleti ai sensi del presente Regolamento Organico.



4. Ove il trasferimento della sede sociale avvenga tra regioni diverse, di detto trasferimento dovrà essere data comunicazione sia al Comitato Regionale di precedente appartenenza che al nuovo, depositando copia del verbale dell'organo sociale che lo ha deliberato. Il trasferimento di sede sociale, sia a livello provinciale che regionale, può avvenire nel corso della stagione sportiva e diviene operativo con il ricevimento della comunicazione da parte degli uffici federali indicati nei comuni precedenti.
5. In caso di trasferimento di sede sociale in altra regione, tutti gli atleti tesserati potranno fare richiesta di vincolo immediato, entro gg. 30 dalla comunicazione del trasferimento di sede sociale. In assenza di richiesta gli atleti delle categorie Juniores, Promesse e Seniores non in scadenza di vincolo rimarranno vincolati per la società trasferita, mentre gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi, qualora il trasferimento di sede avvenisse in altra regione, saranno comunque liberi da vincolo.
6. La fusione o l'incorporazione tra due o più società affiliate alla FIDAL è ammessa solo tra soggetti affiliati che abbiano sede nella medesima regione e che non abbiano pendenze economiche nei confronti della Federazione. Il Consiglio Federale potrà autorizzare, in presenza di motivi di interesse per la diffusione territoriale dell'atletica leggera, anche una fusione o incorporazione tra affiliati aventi sede in regioni diverse. La fusione o l'incorporazione avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) sono considerate procedure ammesse sia la fusione con la costituzione di una nuova società sia l'incorporazione in una società di una o più società;
 - b) in caso di fusione con la costituzione di una nuova società dovranno essere rispettate le norme federali in tema di nuova affiliazione. Alla società di nuova costituzione verrà riconosciuta la stessa anzianità federale della società, tra quelle fuse, di più vecchia data e la medesima potrà richiedere, in vece del nuovo codice assegnato dalla Federazione, a sua scelta, il codice di affiliazione di una delle società interessate alla fusione;
 - c) sono consentite fusioni o incorporazioni di qualsivoglia natura solo nel periodo 1° novembre - 31 dicembre; gli effetti sportivi decorreranno dalla stagione sportiva successiva che inizia con il primo gennaio;
 - d) la società risultante dalla fusione o comunque la società incorporante subentra in tutti i rapporti obbligatori che facevano capo alle singole società fuse, acquisendo i relativi diritti e doveri sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale; sotto il profilo sportivo in caso di fusione con nascita di un nuovo soggetto subentrerà nella posizione più favorevole fra quelle ricoperte dalle società che hanno dato luogo alla fusione; in caso di incorporazione la società incorporante non acquisisce i diritti sportivi delle società incorporate, ma mantiene esclusivamente i propri, compresa l'anzianità e il codice di affiliazione;
 - e) gli atleti tesserati per le società fuse o scisse sono automaticamente tesserati in favore della nuova società, in caso di fusione, o per la società affiliata risultante dalla scissione. Il tesseramento prosegue con la nuova società per il periodo residuo sino alla scadenza del vincolo in corso. Nel caso in cui la fusione o l'incorporazione avvenga tra affiliati di regioni diverse, i tesserati per l'affiliato avente sede nella regione in cui non sarà proseguita l'attività saranno automaticamente liberi da vincolo;
 - f) le società affiliate alla FIDAL procedono a fusione o incorporazione solo in forza di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci, avente altresì ad oggetto il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi in capo alla società risultante dalla fusione o incorporazione nonché contestuale e conseguente delibera di scioglimento;
 - g) Le società aventi natura giuridica di società di capitali o di cooperative procederanno a fusione o incorporazione nel rispetto delle formalità specificamente per esse stabilite dal codice civile;
 - h) nel caso di scissione, questa è consentita nel rispetto della normativa di legge prevista dal codice civile per la tipologia di scissione e a condizione che nel progetto di scissione sia chiarito quale delle due società mantenga l'affiliazione FIDAL e l'impegno dell'altra società a non richiedere affiliazione o comunque svolgere attività federale per almeno anni 10 (dieci), al fine di consentire il mantenimento dei diritti sportivi in capo ad una società.
7. Nelle domande di fusione o di incorporazione il Comitato Regionale istruirà la domanda esprimendo il parere prima di trasmetterla al Consiglio Federale per la definitiva deliberazione in materia.
8. Qualora la fusione o l'incorporazione avvenga tra società appartenenti a regioni diverse, di tal potere gode il Comitato Regionale di appartenenza dell'affiliato che proseguirà l'attività.
9. Al Comitato Regionale competente dovrà essere data comunicazione del procedimento di fusione in corso, depositando specifica memoria corredata in allegato da copia dei verbali dell'assemblea straordinaria delle singole società avente ad oggetto la deliberazione di fusione o incorporazione ivi adottata secondo le modalità sopra indicate.
10. La domanda di fusione o incorporazione ovvero la domanda di affiliazione di società scissa sottoscritta dal legale rappresentante della nuova società o della società incorporante dovrà essere inoltrata alla Segreteria Federale, tramite il Comitato Regionale competente per territorio, unitamente alla tassa annuale così come fissata dal Consiglio Federale, nei termini previsti alla lettera c) del comma 6 del presente articolo.
11. Alla domanda di fusione o incorporazione o affiliazione della società scissa dovranno essere allegati in copia i verbali di assemblea straordinaria delle società che hanno deliberato la fusione o l'incorporazione o perfezionato l'iter della scissione, compresi, nei casi di fusione o scissione, il nuovo atto costitutivo, il nuovo statuto ed il verbale dell'assemblea con il quale sono stati nominati i componenti dell'Organo Amministrativo della nuova società qualora la nomina non sia avvenuta nell'atto costitutivo.
12. Nel caso in cui alla fusione, all'incorporazione o alla scissione partecipi una società di capitali o una cooperativa, la suddetta domanda potrà trovare accoglimento, nella sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa statale vigente.
13. I Comitati Regionali, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle società, devono comunicare al Consiglio Federale le modifiche avvenute nelle società stesse, al fine di ottenerne l'approvazione.

Art. 9 - LE SOCIETÀ COLLEGATE

1. Ove una società sia affiliata solo per le categorie esordienti, ragazzi e cadetti può richiedere, all'atto di affiliazione o riaffiliazione, al proprio Comitato Regionale di volersi collegare con una o più società della propria Regione affiliata per tutte le categorie; in tal caso il trasferimento degli atleti tra le due società avviene in assenza di pagamento dell'indennità di preparazione. Può collegarsi con società affiliata a tutte le categorie anche quella con affiliazione completa, purché quest'ultima non sia presente nelle classifiche nazionali del CdS Allievi dell'anno precedente e solo per il settore (maschile e/o femminile) nel quale non si sia classificata nel CdS stesso. In questo caso, il trasferimento di atleti in costanza di vincolo avviene in assenza di pagamento dell'indennità di preparazione nell'ambito delle categorie promozionali. In caso di stipula di primo contratto di lavoro tra l'atleta e una società collegata, il Premio di Formazione tecnica non matura in capo alle società collegate.

Capo II - IL TESSERAMENTO

Art. 10 - REQUISITI GENERALI

1. L'affiliato, per ottenere il tesseramento degli atleti di qualsiasi categoria, deve dichiarare che gli stessi hanno ottenuto la specifica idoneità richiesta sulla base di quanto previsto dalle norme statali e federali in materia di tutela sanitaria. La dichiarazione avviene inserendo, all'atto del tesseramento, la data di scadenza del certificato di idoneità richiesta. La validità del tesseramento decorre dal momento in cui il sistema on-line ha portato a buon fine la procedura.
2. Le Società affiliate alla FIDAL possono tesserare cittadini appartenenti alla Unione Europea senza limitazioni di numero. Possono inoltre tesserare cittadini extracomunitari nel rispetto della vigente legislazione in materia.
3. I cittadini stranieri che abbiano conseguito la cittadinanza italiana vengono parificati ai cittadini italiani ad ogni effetto regolamentare e normativo.
4. I cittadini stranieri che, pur privi di cittadinanza, siano nati in Italia o siano residenti nel nostro paese almeno dal compimento del decimo anno di età, oppure che siano residenti da almeno dieci anni e non siano mai stati tesserati per la Federazione di atletica leggera del Paese di origine o per Federazioni di atletica leggera di altri Paesi, più gli stranieri privi dei requisiti di cui sopra ma in possesso di quelli previsti dalle "Norme Attività" annualmente deliberate dal Consiglio Federale, possono acquisire la qualifica di "Italiano Equiparato".

Art. 11 - CATEGORIE

1. L'attività federale sportiva, agonistica e non agonistica, è suddivisa nelle seguenti categorie, e con i limiti di età di seguito indicati considerati in millesimi, con eccezione dei cinque anni, da intendersi compiuti:

- esordienti 5/11 anni
- ragazzi 12/13 anni
- cadetti 14/15 anni
- allievi 16/17 anni
- juniores 18/19 anni
- promesse 20/22 anni
- seniores 23 anni e oltre

Il primo tesseramento come esordiente potrà avvenire solo dopo aver compiuto i cinque anni.

2. Gli amatori (20 anni e oltre) svolgono attività ludico-motoria e amatoriale, in maniera non organizzata e non continuativa. Potranno partecipare a manifestazioni sportive, nella sola tipologia "non stadia", esclusivamente depositando, all'atto della iscrizione, certificazione medica idonea per il tipo di attività esercitata.
3. Gli amatori sono tesserati utilizzando la specifica piattaforma informatica con le modalità previste dalla FIDAL, di anno in anno deliberate dal Consiglio Federale.
4. Gli esordienti possono svolgere esclusivamente attività sportiva non agonistica.

Art. 12 - TESSERAMENTO ATLETI

1. Per poter svolgere attività sportiva federale, gli atleti debbono essere tesserati alla FIDAL per la stagione sportiva in corso tramite una società affiliata alla FIDAL o comunque (per le sole manifestazioni internazionali) essere tesserati per una Federazione straniera riconosciuta dalla WA. Il tesseramento degli atleti può essere effettuato a partire dal 15 novembre dell'anno precedente fino al 31 dicembre della stagione sportiva di interesse.
2. La richiesta di primo tesseramento deve essere formulata con l'indicazione dei dati anagrafici dell'atleta e munita di firma del legale rappresentante della società e dell'atleta, se maggiorenne o, in caso di minorenni, di almeno uno di coloro che ne ha la responsabilità genitoriale. I minorenni di età superiore ad anni 14 dovranno esprimere il proprio consenso al tesseramento. Dovrà essere apposta la firma di autorizzazione per il trattamento dei dati per le finalità istituzionali della federazione.
3. All'atto del primo tesseramento l'atleta consegna alla propria società copia di un documento di identità personale; tale documento resterà negli archivi della società e dovrà essere esibito per eventuali richieste o accertamenti da parte degli organi federali.
4. Tutta la documentazione deve essere conservata agli atti della società e messa a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi federali.
5. L'affiliato deve inoltre accertarsi, sotto la propria responsabilità, che gli atleti abbiano ottenuto la specifica idoneità sanitaria richiesta per il tipo di attività esercitata, che deve essere conservata agli atti della società, sulla base di quanto previsto dalle norme statali e federali in materia di tutela sanitaria.
6. All'atto dell'iscrizione alla gara, all'atleta potrà essere richiesta l'esibizione di un documento di identità a norma di legge.
7. Con il primo tesseramento all'atleta viene attribuito un codice che resta per tutto il periodo di tesseramento, anche in caso di trasferimento.
8. La richiesta di primo tesseramento, compilata, firmata e completa in ogni sua parte, deve essere presentata al Comitato Regionale o Provinciale dallo stesso all'uopo delegato.
9. Le disposizioni per il rinnovo del tesseramento vengono deliberate dal Consiglio Federale e rimangono immutate, salvo modifiche deliberate dallo stesso Consiglio e rese note a mezzo comunicato ufficiale.
10. Per gli atleti in costanza di vincolo è possibile rinnovare il tesseramento senza consenso dell'atleta e senza firma di richiesta di tesseramento, nella stagione sportiva in cui opera il vincolo stesso; ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 17 commi 3 e 4, in ottemperanza a quanto stabilito al precedente comma 5 in materia di tutela sanitaria. Per gli atleti che stipulino un contratto di lavoro sportivo, è possibile rinnovare il tesseramento senza il consenso dell'atleta e senza ulteriore documentazione, per l'intero periodo di validità del contratto di lavoro che deve, necessariamente, concludersi alla fine di una stagione sportiva nel rispetto del termine massimo previsto dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. 36/2021.
11. Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari, ivi compresa la previsione di cui al quarto comma dell'art. 7 dello Statuto Federale, determina la nullità del tesseramento o del rinnovo. Il tesseramento può essere sospeso dalla Segreteria Federale, ovvero dal Comitato Regionale competente, a seguito di:
 - a) carenze nella documentazione relativa;
 - b) provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi federali competenti;





Non è mai consentito il trasferimento per società di altra regione per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi, fatto salvo quanto sotto previsto:

- e) cambiamento di residenza per motivi di lavoro di esercente la potestà genitoriale (ovvero del minore, laddove consentito) in Comune di altra Regione, se avvenuto sessanta giorni prima del trasferimento (tale evento dovrà essere documentato esclusivamente con attestato rilasciato da un datore di lavoro o con l'iscrizione ad albi professionali);
- f) cambiamento di residenza per motivi di studio, in Comune di altra Regione se avvenuto sessanta giorni prima del trasferimento in caso di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (tale evento dovrà essere documentato da un certificato di frequenza rilasciato da un Istituto legalmente riconosciuto, non telematico, al quale l'interessato risulti iscritto), fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera c);
- g) cambiamento di residenza se avvenuto un anno prima del trasferimento ovvero, quando riguarda l'intero nucleo familiare, senza limiti temporali (tale evento dovrà essere documentato da attestato anagrafico del nuovo Comune di residenza);

7. Il Consiglio Federale è deputato ad autorizzare il trasferimento degli atleti. Potrà delegare tale atto ai Comitati Regionali per i trasferimenti che avvenissero nell'ambito della medesima regione.

8. Per gli atleti in costanza di vincolo sportivo o contrattuale delle categorie Juniores, Promesse e Seniores il trasferimento per Società di altra Regione, rispetto a quella di residenza dell'ultimo tesseramento, deve essere autorizzato dal Consiglio Federale per i casi sotto indicati e solo se la società ha sede nella Regione di nuova residenza:

- a) cambiamento di residenza per motivi di lavoro in Comune di altra Regione, se avvenuto sessanta giorni prima del trasferimento (tale evento dovrà essere documentato esclusivamente con attestato rilasciato da un datore di lavoro o con l'iscrizione ad albi professionali);
- b) cambiamento di residenza per motivi di studio in Comune di altra Regione se avvenuto sessanta giorni prima del trasferimento in caso di atleta maggiorenne o, per l'atleta minorenni, in caso di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (tale evento dovrà essere documentato da un certificato di frequenza rilasciato da un Istituto legalmente riconosciuto, non telematico, al quale l'interessato risulti iscritto) per l'atleta minorenni, è fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera c);
- c) cambiamento di residenza se avvenuto sei mesi prima del trasferimento; in caso di minore d'età, tale trasferimento è consentito senza limiti temporali laddove il trasferimento riguardi anche l'intero nucleo familiare (tale evento dovrà essere documentato da attestato anagrafico del nuovo Comune di residenza);
- d) cambiamento di residenza a seguito di matrimonio o di stato di convivenza debitamente documentato, senza limiti temporali;
- e) cessione di contratto ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. 36/2021.

9. Il trasferimento degli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi per Società di altra Regione, è autorizzato dal Consiglio Federale solo per i casi previsti al comma 8 lettere b) e c) del presente articolo;

10. La domanda di trasferimento dovrà essere accompagnata dal versamento, da parte della società presso la quale l'atleta si trasferisce dei diritti di segreteria deliberati dagli organi competenti al trasferimento. Eventuali diritti per indennità di preparazione saranno definiti tra le società interessate, tenendo conto del parametro indicato per ciascuna categoria di cui al successivo art. 19. La società di provenienza dell'atleta trasferito dovrà reinvestire l'indennità di preparazione per il perseguimento dei fini sportivi.

11. Tutte le domande di trasferimento dovranno essere istruite e deliberate dall'organo competente nel termine massimo di trenta giorni. Tale termine potrà essere interrotto solo in casi di accertamenti ulteriori o di richieste di chiarimenti agli interessati.

12. Gli Organi Federali per i trasferimenti di loro competenza, provvederanno a fornire comunicazioni alle rispettive Società e al Comitato Regionale competente per territorio.

13. Avverso le decisioni sui trasferimenti adottate dai Comitati Regionali e dal Consiglio Federale, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Federale secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia.

14. Qualora un atleta in regime di vincolo non possa essere ritesserato per un'intera stagione sportiva per responsabilità dell'atleta stesso, l'atleta è comunque libero da vincolo e l'anno seguente si può trasferire ad altra società senza nulla osta, ma la società di provenienza non perde il diritto all'indennità di preparazione, anche se ridotta del 50 %. La società di provenienza può far valere questo diritto fornendo alla FIDAL Nazionale prova di aver ottemperato a quanto stabilito dal precedente comma 5. La FIDAL, accertata la veridicità di quanto fornito dalla società interessata, comunicherà ai Comitati Regionali il nominativo dell'atleta in questione, che non sarà considerato come nuovo tesserato, ma gli verranno applicate tutte le disposizioni valide per i trasferimenti di cui al precedente comma 10.

15. Nel caso di trasferimento o prima stipula del contratto di lavoro sportivo, il mancato versamento dell'indennità di preparazione o del premio di formazione nei termini consensualmente stabiliti tra le società ovvero, in mancanza, nei 30 giorni successivi al trasferimento o alla stipula del contratto di lavoro, determinerà la morosità della società. Laddove la società inadempiente venga diffidata al pagamento della somma entro 15 giorni dal ricevimento della diffida con atto scritto inviato per conoscenza anche alla FIDAL, l'omesso versamento costituirà motivo di diniego della riaffiliazione, salva la pendenza di contenzioso federale in punto di effettiva debenza.

Art. 18 -- TRASFERIMENTO ATLETI AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DI STATO

- 1) Gli atleti/e appartenenti alle categorie Allievi (secondo anno di categoria), Juniores, Promesse e Seniores, maschili e femminili, possono chiedere ed ottenere il trasferimento ad un Gruppo Sportivo Militare e di Stato durante tutto il corso della stagione sportiva.
- 2) Gli atleti/e sono tenuti ad informare la società di appartenenza di aver presentato domanda di concorso per l'arruolamento ad un Gruppo Sportivo Militare e di Stato. Nel caso di contratto di lavoro sportivo in vigore, questo dovrà esser risolto prima dell'arruolamento. Il trasferimento di detti atleti verrà autorizzato attraverso la presentazione di un attestato ufficiale di arruolamento rilasciato dall'Autorità competente, unitamente alla liberatoria relativa all'indennità di preparazione di cui all'art. 19, con le modalità e i termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento Organico.
- 3) L'atleta che prima del suo trasferimento ad un Gruppo Sportivo Militare e di Stato risulti già tesserato per una società civile può prendere parte, nella stagione sportiva in corso e nelle due successive, a tutte le manifestazioni federali a squadre (ad eccezione della Coppa Italia) per la società civile di provenienza, ma solo nel caso il G.S. Militare non prenda parte alle stesse e se la società di provenienza abbia presentato richiesta. L'atleta militare può essere utilizzato dalla società di provenienza solo se l'atleta è stato tesserato con la stessa nelle 2 stagioni sportive precedenti l'ingresso nel Gruppo Sportivo militare e di Stato (ivi compresa nel conteggio la stagione del trasferimento). Il trasferimento a titolo di prestito interrompe la continuità storica del tesseramento.
- 4) L'autorizzazione al trasferimento verso o da un G.S. Militare e di Stato è di competenza del Consiglio Federale.

Art. 19 - INDENNITA' DI PREPARAZIONE E PREMIO DI FORMAZIONE

1. L'indennità di preparazione è la somma dovuta alla società di provenienza da un affiliato che intenda tesserare un atleta svincolato. Viene calcolata sulla base del migliore risultato dell'atleta ottenuto in manifestazioni all'aperto o indoor nelle due stagioni agonistiche precedenti. L'indennità viene calcolata al 100 % se il risultato migliore è stato ottenuto nell'anno precedente. Qualora il risultato migliore sia stato ottenuto due anni prima, l'indennità viene ridotta del 50 %, sempreché la cifra scaturita sia superiore a quella calcolata al 100 %.
2. L'indennità di cui al comma 1 è concordata autonomamente dalle parti entro la cifra massima deliberata dal Comitato Nazionale, a maggioranza semplice, annualmente, entro il 30 settembre dell'anno precedente.
3. La FIDAL procederà al trasferimento in ogni caso, fatto salvo il diritto della società a rivendicare il pagamento dell'indennità.
4. Il Premio di formazione è la somma dovuta *ma tantum* al momento della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, da corrispondersi da parte della Società che ha stipulato il contratto alle società presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.
Tale Premio viene erogato entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto di lavoro, in modo autonomo e non condizionato dallo status di tesseramento e/o dall'indennità di preparazione.
5. L'importo del Premio sarà applicato al superamento dei punteggi nella tabella approvata dal Comitato Nazionale nei modi e nei termini di cui al comma 2, applicandosi anche al Premio i principi di cui al comma 1 del presente articolo.
In caso di mancata affiliazione di una delle società aventi diritto al momento della esigibilità del premio, ovvero nel caso di stipula del contratto di lavoro sportivo nella categoria allievi, il relativo premio viene ripartito in parti uguali tra le società regolarmente affiliate e aventi diritto per ogni singolo anno.
6. L'eventuale mancato deposito di un contratto di lavoro sportivo, ovvero il deposito di contratto di lavoro sportivo non rispondente a quello effettivamente vigente ovvero la corresponsione di indennità, compensi, premi o altre somme non oggetto del contratto determineranno la responsabilità disciplinare di atleta e presidente della società, ovvero comunque firmatario del contratto e la maturazione del premio di formazione in misura tripla a quello previsto nella superiore tabella.

Art. 20 - TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO (PRESTITO)

1. Gli atleti appartenenti alle categorie Seniores, Promesse, Juniores ed Allievi (quest'ultimi solo in ambito regionale) che abbiano in essere vincolo sportivo o contrattuale possono trasferirsi a tempo determinato ad altra Società - previo nulla osta della Società di provenienza - per un massimo di una stagione sportiva. Per tale trasferimento non è prevista la quota relativa all'indennità di preparazione. Nel caso di vigenza di contratto di lavoro sportivo, il prestito si configura come cessione temporanea di contratto ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. 36/2021, salvi accordi tra le parti.
2. Le domande devono essere presentate dalla società che intende tesserare l'atleta a tempo determinato, corredate dal nulla-osta della società di appartenenza, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre.
3. Ogni società può tesserare annualmente un massimo di tre atleti e tre atlete in prestito.
4. Al termine del trasferimento a tempo determinato l'atleta rientra automaticamente alla Società di provenienza, senza necessità di alcun adempimento formale, e il contratto eventualmente ceduto torna in vigore tra le parti originarie.
5. L'autorizzazione al trasferimento a tempo determinato fuori regione è di esclusiva competenza del Consiglio Federale, quella in regione è di competenza del Comitato Regionale.
6. I risultati conseguiti dagli atleti in prestito sono validi ai fini dell'attribuzione dei voti plurimi per la società per la quale l'atleta ha ottenuto il risultato e fatto attività.
7. E' consentito il prestito giornaliero di un atleta a società differente da quella di tesseramento ai soli fini della partecipazione a una specifica manifestazione. I Regolamenti dei singoli campionati, approvati annualmente, stabiliscono le manifestazioni e i tempi entro i quali è consentito il prestito temporaneo. Il prestito giornaliero non modifica lo status di tesseramento annuale ma determina, con l'accettazione del prestito, l'autorizzazione federale alla partecipazione alla specifica manifestazione per la società di prestito. Il risultato conseguito dall'atleta nella specifica manifestazione ha effetto per la società che ha ricevuto il prestito ai soli fini dei risultati di suddetta manifestazione e della eventuale classifica di società connessa alla manifestazione, mentre ai fini delle graduatorie e dell'assegnazione dei voti il risultato ha effetto per la società di tesseramento annuale. Non è consentito il prestito giornaliero di atleti trasferiti a tempo determinato nella medesima stagione sportiva. L'eventuale vincolo contrattuale connesso al tesseramento si intende sospeso per la manifestazione per cui è operante il prestito giornaliero, mentre l'eventuale contratto di lavoro, anche occasionale, tra società e atleta in connessione con il prestito giornaliero deve esser depositato ai sensi dell'art. 14.

Art. 21 - VALIDITA' RISULTATI E PRIMATI

1. L'omologazione dei risultati e dei primati è effettuata secondo le modalità e i termini previsti dalle Disposizioni Generali per l'attività annuale e dalle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni approvate dal Consiglio Federale.

Art. 22 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ATLETI

1. Gli atleti o coloro che secondo norma ne esercitano la responsabilità genitoriale, con la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento, riconoscono e accettano lo Statuto della FIDAL, i propri regolamenti e le competenze all'interno degli stessi contenute.
2. Chiunque abbia notizia di violazioni regolamentari poste in essere da parte di atleti, ivi compresa la partecipazione alle gare con tesseramento irregolare o a gare non approvate dalla Federazione dovrà darne notizia alla Procura Federale.
3. Con il tesseramento gli atleti assumono l'impegno di:
 - a) presentarsi alle gare muniti di documento di riconoscimento per il previsto controllo da parte dei Giudici;
 - b) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione degli Organi sociali o federali, astenendosi da qualsiasi forma di pubblica protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione;
 - c) prendere parte alle gare o agli allenamenti a seguito di convocazione da parte degli Organismi tecnici federali centrali o periferici o della propria Società; ogni eventuale assenza dovrà essere tempestivamente e preventivamente giustificata. In caso di rifiuto o di assenza immotivata l'atleta potrà essere deferito alla Procura Federale;

12 / 20



all'inizio di ogni quadriennio, su proposta del Presidente regionale e sentito il Fiduciario Tecnico regionale ne determina la composizione.

4. Le modalità di organizzazione, compiti e funzioni a livello provinciale sono regolamentate dai Consigli Regionali che avranno cura di nominare in ogni Provincia il Fiduciario Tecnico provinciale-promozionale, su proposta e designazione del rispettivo Consiglio Provinciale, sentito il parere del Fiduciario Tecnico regionale.

Art. 27 - I MEDICI E IL PERSONALE PARASANITARIO

1. Fanno parte della FIDAL i Medici ed il personale parasanitario che, acquisito il titolo ai sensi delle norme presenti nel Regolamento del Settore Sanitario, il cui testo approvato dal Consiglio Federale e le cui eventuali variazioni saranno sottoposte all'approvazione da parte del CONI, svolgono attività su incarico di organi in favore della federazione, ovvero previa richiesta di tesseramento, in favore di società affiliate.

2. La loro appartenenza alla Federazione decorre dal momento del loro tesseramento nei ruoli federali fino alla cancellazione per qualsiasi motivo. Detto tesseramento dovrà essere annualmente rinnovato.

3. Un medico, se incluso nel Consiglio di amministrazione di un affiliato, può essere tesserato per una sola Società.

Art. 28 - AGENTI DEGLI ATLETI

1. E' istituito presso la FIDAL, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) dello Statuto Federale, l'elenco degli agenti degli atleti.

2. E' agente la persona fisica che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, presta opera di assistenza e mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito dell'atletica leggera ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento o del tesseramento presso la Federazione, ed in tutti i profili che detto rapporto coinvolga.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene dietro presentazione di domanda scritta alla Segreteria Federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento relativo, e a condizione della sussistenza dei requisiti previsti in tale Regolamento nonché della normativa CONI e della normativa statale applicabile.

4. L'iscrizione nell'elenco degli agenti, è subordinata, per i nuovi iscritti, al superamento di una prova di esame, i cui contenuti sono determinati dal Regolamento approvato dal Consiglio Federale.

5. La permanenza nell'elenco è subordinata al mantenimento dei requisiti di iscrizione e alle altre condizioni previste dal Regolamento.

6. L'iscrizione nell'elenco degli agenti è incompatibile con qualunque carica quale membro di organi sociali, federali e di dirigente, dipendente o collaboratore federale, tecnico, giudice di gara o atleta e all'assenza dei motivi di incompatibilità e conflitto di interessi di cui all'art. 6, D.Lgs. 37/2021 e successive modificazioni e alle norme regolamentari.

7. Il Regolamento degli agenti è sottoposto all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Art. 29 - COLLABORATORI DELLA SOCIETA'

1. I lavoratori sportivi in qualsiasi forma di una Società affiliata alla FIDAL che siano addetti al settore sportivo devono essere tesserati alla FIDAL quali Collaboratori della Società.

2. All'atto di tesseramento di un socio deve essere specificato se l'attività è prestata a titolo di volontariato o di lavoro sportivo; in ogni caso la società è tenuta agli obblighi assicurativi di cui al D.Lgs. 36/2021 e agli ulteriori obblighi previsti nel testo di legge.

TITOLO III - ORGANI E ORGANISMI FEDERALI

Art. 30 - IL PRESIDENTE FEDERALE

1. Il Presidente Federale esplica i suoi compiti nei limiti delle norme fissate dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico. Il suo domicilio legale è presso la sede della Federazione.

2. Il Presidente rappresenta il potere esecutivo della Federazione. Conseguentemente, oltre ai compiti e poteri conferitigli dallo Statuto:

a) firma gli atti della Federazione;

b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Federale e del Comitato Nazionale e ne regola la procedura e le modalità dei lavori;

c) ha diritto di partecipare a tutte le riunioni di ogni organo o organismo federale ad eccezione degli organi di giustizia o del collegio dei revisori dei conti;

d) presiede nella fase preliminare l'Assemblea Nazionale;

e) assume tutte le iniziative che ritengono utili agli interessi della Federazione.

Art. 31 - IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale, costituito in conformità delle norme statutarie, determina gli sviluppi della vita federale in attuazione degli indirizzi programmatici espressi in sede di Assemblea Nazionale.

2. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata. E' in facoltà dei Consiglieri richiedere entro tre giorni dalla comunicazione del Presidente Federale l'inscrimento di specifici argomenti all'ordine del giorno della prima riunione utile.

3. In caso di urgenza il termine può essere ridotto sino alla metà.

4. Il Presidente onorario della Federazione, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto.

5. Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l'attività di ciascun organo collegiale.

6. Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della FIDAL.

7. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre - ed il Consiglio Federale approvi a maggioranza - l'adozione del voto segreto.

8. Il Consiglio Federale delibera a maggioranza di voti. Col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non è delegabile.
9. Il Consiglio Federale può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra singoli componenti.
10. Le funzioni di segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale.
11. Le deliberazioni del Consiglio Federale, firmate dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, sono immediatamente esecutive e pubblicate mediante comunicato ufficiale firmato dal Segretario Generale. E' facoltà del Consiglio Federale assumere deliberazioni a carattere interno o con riserva di successiva pubblicazione.
12. Il verbale deve essere approvato dal Consiglio Federale e l'originale, sottoscritto dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, inserito nell'apposita raccolta ufficiale. In sede di approvazione i Consiglieri hanno la facoltà di far inserire proprie dichiarazioni.
13. Ove uno o più componenti in numero inferiore alla maggioranza cessino dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio Federale verrà integrato con l'inserimento - in numero identico - di candidati non eletti, secondo la graduatoria di ciascuna componente federale, purché abbiano riportato almeno il 50 % dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. Ove non sia possibile l'integrazione con le procedure di cui sopra, dovrà essere celebrata entro 90 giorni una Assemblea Straordinaria per la ricomposizione dell'Organo.
14. Qualora, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 16 dello Statuto, il Consiglio Federale dovesse essere composto da 12 consiglieri, questi saranno ripartiti in due consiglieri eletti tra i candidati atleti, due consiglieri eletti tra i candidati tecnici e otto consiglieri eletti tra i candidati degli affiliati. In caso di 14 consiglieri, questi saranno tre in quota atleti, due in quota tecnici e nove in quota affiliati.
15. In presenza di Consiglio a 10 componenti, i due consiglieri atleti debbono rappresentare entrambi i generi e, complessivamente, i rappresentanti dell'altro genere dovranno essere almeno il 30% del totale. In presenza di Consiglio a 12 componenti i consiglieri atleti e tecnici dovranno essere, per ogni categoria, di entrambi i generi e, complessivamente, i rappresentanti dell'altro genere dovranno essere almeno il 30% del totale. In presenza di Consiglio a 14 componenti, tra gli atleti ci dovrà essere almeno un componente di genere diverso, tra i tecnici dovranno essere rappresentati entrambi i generi e complessivamente i rappresentanti dell'altro genere dovranno essere almeno il 30% del totale.
16. Ove i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze non garantissero la presenza di genere prevista dai comitati precedenti, si considereranno eletti i primi dell'altro genere, fino al raggiungimento della percentuale minima richiesta, purché abbiano ricevuto almeno un voto.

Art. 32 - RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

1. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 33 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

1. Al Presidente del Comitato Regionale competono, in via analogica ed in quanto compatibili in sede regionale, le stesse attribuzioni del Presidente Federale, escluse quelle che, per legge o Statuto, risultano esclusive di quest'ultimo.
2. Il Presidente del Comitato Regionale è il responsabile dell'andamento dell'attività regionale ai soli fini sportivi nei confronti del Consiglio Federale, al cui controllo di legittimità è sottoposto.
3. Le dimissioni del Presidente del Comitato Regionale vanno presentate per iscritto al Presidente della FIDAL.
4. Al termine dell'incarico, qualunque sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni di appartenenza del Comitato in suo possesso, con relativo specifico verbale di consegna.
5. Spetta, inoltre, al Presidente del Comitato Regionale di ricevere le domande di dimissioni dei singoli componenti del Consiglio Regionale del Comitato stesso e di procedere alla reintegrazione dell'organo secondo le disposizioni statutarie.
6. Indica gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Regionale e redige, unitamente al Consiglio stesso, la relazione per l'Assemblea.
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente vicario.

Art. 34 - IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dall'art. 27 dello Statuto Federale, determina gli sviluppi dell'attività regionale in attuazione degli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea Regionale e delle direttive impartite dal Consiglio Federale, in particolare:
- a) promuove, con adeguate iniziative, l'attività giovanile regionale e scolastica;
 - b) assiste i propri Affiliati nello svolgimento dell'attività sportiva, favorendone lo sviluppo ed il rapporto con le strutture del CONI, regionale e provinciale;
 - c) promuove l'organizzazione dei Campionati regionali delle specialità praticate nella Regione e rilascia il nulla-osta per l'organizzazione di tutte le gare o manifestazioni a livello regionale effettuate sul territorio di competenza;
 - d) promuove la costruzione di nuovi impianti sportivi ed assiste le Società per il miglior uso degli stessi già esistenti in Regione;
 - e) osserva ed applica le norme federali ed attua, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente Federale e le deliberazioni del Consiglio Federale;
 - f) vigila sulla rigorosa osservanza, da parte di tutti gli affiliati appartenenti alla Regione nonché dei loro tesserati, delle norme, decisioni e deliberazioni federali;
 - g) riceve, istruisce e trasmette alla Segreteria Federale le domande di affiliazione e di riaffiliazione con motivato parere;
 - h) cura la trasmissione delle delibere assunte alle Società affiliate ed alla Segreteria Federale, entro trenta giorni dalla data della loro assunzione;
 - i) informa tempestivamente il Consiglio Federale, tramite la Segreteria Federale, di ogni controversia che nella Regione dovesse insorgere fra le Società affiliate, fra queste ed i loro tesserati o fra i tesserati stessi;



l) amministra i fondi a disposizione per ogni anno sportivo federale, conformemente alle vigenti norme in materia e nell'ambito delle disposizioni amministrative della Federazione, tenendo regolarmente le scritture contabili da essa prescritte;
m) dispone la nomina dei Delegati Provinciali.

2. Le riunioni del Consiglio Regionale hanno luogo almeno quattro volte l'anno su convocazione fatta dal Presidente tramite posta ordinaria o elettronica almeno 10 giorni prima, contenente l'ordine del giorno. In caso d'urgenza i termini sono ridotti della metà. Il Consiglio Regionale può riunirsi anche per videoconferenza, a condizione che la modalità sia indicata nella convocazione e che tutti i partecipanti con tale modalità possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

3. Copia del verbale della riunione, redatto dal Segretario, deve essere inviata alla Segreteria Federale.

4. Il Consiglio Regionale, in attuazione dell'art. 27 dello Statuto Federale, è tenuto a deliberare le norme che regolano il funzionamento e l'attività dei Comitati Provinciali, da trasmettere per l'approvazione al Consiglio Federale.

5. Per quanto non espressamente previsto si applicano, per quanto compatibili, le norme per il Consiglio Federale (art. 27 comma 3 dello Statuto Federale).

6. I componenti del Consiglio Regionale non potranno mai superare il numero dei componenti del Consiglio Federale.

Art. 35 - BILANCIO DEL COMITATO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale delibera annualmente il proprio conto consuntivo e lo trasmette al Consiglio Federale per la relativa approvazione, secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione federale, unitamente alla relazione del revisore e ai verbali dal medesimo redatti nel corso dell'anno.

Art. 36 - I CONSIGLI PROVINCIALI

1. I Consigli Provinciali sono gli Organi esecutivi della Federazione nell'ambito provinciale. Essi hanno il dovere di applicare e far applicare nell'ambito territoriale geografico della provincia i regolamenti federali e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti Organi federali e deliberano nei limiti delle proprie competenze.

2. Assumono altresì ogni iniziativa che, secondo le direttive regionali e nazionali, sia rivolta al potenziamento dell'attività provinciale.

3. La composizione dei Consigli Provinciali è disciplinata dallo Statuto Federale, art. 31. I suoi componenti non potranno mai superare quelli del Consiglio Federale.

4. Il Presidente Provinciale è responsabile della dotazione finanziaria assegnata dal Consiglio Regionale.

5. Per quanto non espressamente previsto si applicano, per quanto compatibili, le norme per il Consiglio Federale (art. 31 comma 4 dello Statuto Federale) e per i Consigli Regionali.

Art. 37 - COMPITI E DOVERI DEL DELEGATO PROVINCIALE

1. La nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Provinciale sono stabiliti nell'art. 29 dello Statuto Federale.

2. Rientrano tra le competenze del Delegato Provinciale:

a) contribuire, nell'ambito della sua provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società o per l'assistenza a quelle esistenti;

b) informare tempestivamente il Consiglio Regionale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella provincia;

c) intervenire, nell'interesse della FIDAL e degli affiliati, presso le autorità locali in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;

d) osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio Regionale;

e) predisporre per il Consiglio Regionale al termine di ogni anno dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.

3. Il mandato conferito al Delegato Provinciale può essere revocato anche prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dal Consiglio Regionale. Il Delegato Provinciale alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve effettuare, nel termine e nei modi di cui al quarto comma dell'art. 33 del presente regolamento, le consegne a chi lo sostituisce, o ad altra persona all'uopo incaricata dal Presidente Regionale territorialmente competente.

Art. 38 - I REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dall'art. 17 dello Statuto Federale e dal Regolamento di amministrazione federale.

2. Di ogni riunione e delle relative risultanze il Collegio redige il relativo verbale sottoscritto dai componenti. Può compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e organismi della Federazione, centrali e territoriali. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico di organi della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale e al Segretario Generale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza. Per ogni ispezione e/o accertamento il Collegio dei revisori dei conti dovrà redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

3. Per la sua attività può avvalersi delle collaborazioni dei revisori regionali che sono tenuti ad inviare al Presidente del Collegio copia dei propri verbali e degli eventuali rilievi riscontrati.

4. In caso di rinuncia o decadenza per qualsiasi causa di un revisore, subentra il supplente più anziano, il quale resta in carica fino alla nuova nomina da parte del CONI.

Art. 39 - LE COMMISSIONI

1. Il Consiglio Federale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 lettera g) dello Statuto Federale, istituisce, quando ne ravvisi la necessità, Commissioni per lo studio di problemi particolari, fissandone compiti, durata e composizione.

2. Per l'espletamento dei loro compiti si avvalgono delle strutture e del personale messo a disposizione dal Segretario Generale.



Art. 40 - COMITATO NAZIONALE

1. Il Comitato Nazionale è l'organo della Federazione preposto al coordinamento dell'attività federale sul territorio.
2. E' presieduto dal Presidente Federale ed è composto, in seduta plenaria, dai Vicepresidenti e Consiglieri Federali eletti in Assemblea e dai Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali di Aosta, Trento e Bolzano. Ha le funzioni consultive di coordinamento delle funzioni territoriali elencate al primo comma dell'art. 19 dello Statuto Federale e quelle deliberative di approvazione del Regolamento Organico federale di cui al secondo comma del citato articolo. In tale ultimo caso delibera a maggioranza qualificata del 75% degli aventi diritto al voto.
3. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente Federale che viene inoltrata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, via posta elettronica con un preavviso di almeno gg.10 rispetto al giorno di convocazione. La riunione è valida quando sia presente almeno il 50% dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La richiesta di convocazione può essere presentata anche dalla maggioranza dei suoi componenti (50% + 1) che devono proporre l'ordine del giorno. In tal caso il Presidente Federale deve procedere alla convocazione senza indugio. La partecipazione al Comitato Nazionale è personale e, pertanto, non è delegabile.
4. Il Presidente Federale può invitare, ritenendolo opportuno per l'andamento dei lavori, a partecipare tesserati federali e/o consulenti chiamati a relazionare sulle materie all'ordine del giorno.
5. Alle riunioni partecipano il Segretario Generale e i responsabili degli Uffici da lui designati.
6. Per ciascuna riunione sarà redatto un apposito verbale.

ART. 41 - REGOLAMENTI CAMPIONATI FEDERALI

1. Il Comitato Nazionale è competente, a maggioranza semplice dei presenti, ad approvare i regolamenti dei campionati federali.

TITOLO IV - NORME REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42 - ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione dell'Assemblea Nazionale con l'inserimento nel sito internet federale e la comunicazione agli organi di informazione secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Federale.
2. L'avviso mediante il quale viene notificata al recapito ufficiale di posta elettronica dell'affiliato la convocazione dell'Assemblea deve essere spedito a cura della Segreteria Federale e deve contenere:
 - a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno, nonché il luogo di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) l'elenco dei voti attribuiti ad ogni affiliato;
 - d) eventuali altre disposizioni ed informazioni;
 - e) il numero delle deleghe che possono essere portate in Assemblea e le modalità di compilazione delle stesse, indicate dall'art. 14 dello Statuto Federale.
3. L'elenco degli affiliati ammessi con diritto di voto, con i relativi voti attribuiti, è trasmesso dalla Federazione a tutti gli Organi Periferici perché venga messo a disposizione degli affiliati richiedenti e dovrà essere pubblicato sul sito internet federale.
4. Il Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, può convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria, o viceversa, ed anche contemporaneamente, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previo riaccertamento del quorum costitutivo richiesto - in prima ed in seconda convocazione - per la validità dell'Assemblea che deve avere effettuazione.
5. L'avviso di convocazione è altresì esteso ai soggetti indicati nell'art. 14 dello Statuto Federale, nonché al Fiduciario Nazionale GGG, ai componenti la Commissione Tecnica Nazionale GGG e ai Fiduciari Regionali GGG, che assistono ai lavori senza diritto di voto.
6. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno che sono oggetto di discussione assembleare. La seconda convocazione potrà essere indetta trascorsa almeno un'ora dalla prima.
7. Gli aventi diritto a voto che intendono iscrivere argomenti all'ordine del giorno possono chiedere l'inserimento degli stessi fino a 20 giorni, se trattasi di Assemblea Ordinaria, e 10 giorni, se trattasi di Assemblea Straordinaria, prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea; il Consiglio Federale deciderà circa l'inserimento di detti argomenti e, qualora le richieste siano state accolte, la Segreteria Federale invierà l'ordine del giorno aggiunto.
8. Gli aventi diritto a voto che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Federale, richiedano la convocazione straordinaria dell'Assemblea devono inviare a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio Federale, tramite la Segreteria Federale, motivata richiesta contenente gli argomenti dell'ordine del giorno. Il Consiglio Federale è tenuto a deliberare in merito.
9. Le società dovranno comunicare a mezzo posta elettronica certificata alla Segreteria Federale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Nazionale, il nominativo del loro atleta e del loro tecnico, eletti nelle Assemblee dei propri tesserati, incaricati di partecipare all'Assemblea Nazionale. La mancata indicazione entro detto termine precluderà la partecipazione all'Assemblea ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici dell'affiliato inadempiente.

Art. 43 - AVENTI DIRITTO A VOTO

1. Hanno diritto a voto:
 - a) Assemblea Nazionale: il legale rappresentante di ciascuna delle società affiliate con diritto di voto o un suo delegato purché componente dell'organo amministrativo della stessa; il rappresentante, per ogni società affiliata, degli atleti e dei tecnici maggiorenni tesserati per la stessa. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici hanno diritto a un voto ciascuno e non potranno essere portatori di delega. Per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti votano i rappresentanti di tutte e tre le categorie federali, mentre per il Consiglio Federale i rappresentanti di ciascuna categoria federale votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.
 - b) Assemblea Regionale: il legale rappresentante di ciascuna delle società affiliate con diritto di voto aventi sede nel territorio della Regione o un suo delegato purché componente dell'organo amministrativo della stessa.

- c) Assemblea Provinciale: il legale rappresentante di ciascuna delle società affiliate con diritto di voto aventi sede nel territorio della Provincia o un suo delegato purché componente dell'organo amministrativo della stessa.
2. Ogni affiliato interessato ha facoltà di proporre ricorso per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza o, sussistendone giustificati motivi, avverso il numero dei voti attribuiti ad altro affiliato.
3. La procedura per la presentazione dei ricorsi avverso la tabella voti è la seguente:
- a) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso, avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
- b) Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un'altra/e affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliata o alle affiliate controinteressate la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
- c) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- d) Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto b).
- e) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
4. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
5. La nota è trasmessa al Presidente dell'Assemblea che ne informa oralmente gli aventi diritto a voto presenti all'Assemblea.
6. Gli affiliati che intendono delegare la partecipazione e i loro diritti assembleari ad altro affiliato dovranno far pervenire espressa delega, redatta secondo le modalità contenute nelle disposizioni contenute in allegato all'avviso di convocazione alla Segreteria Federale.

Art. 44 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie elettive è deliberato dal Consiglio competente e comunicato nella convocazione dell'Assemblea stessa.

Art. 45 - ASSEMBLEE STRAORDINARIE

1. Nel caso di Assemblee straordinarie convocate ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 2 lettera d) dello Statuto Federale, partecipano solo gli affiliati aventi diritto di voto.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LE ASSEMBLEE

Art. 46 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente Federale, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima od in seconda convocazione, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2. Prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri ed invita l'Assemblea, se validamente costituita per l'accertata presenza dei quorum minimi richiesti nelle varie fattispecie disciplinate dallo Statuto Federale, a risolvere eventuali controversie relative alla partecipazione ed al diritto di voto che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.
3. Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza che si compone, oltre che del Presidente, di un Vice Presidente e degli scrutatori, del Segretario Generale in veste di Segretario dell'Assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato.
4. La votazione per la nomina dell'Ufficio di Presidenza può aver luogo anche per acclamazione.
5. Il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.
6. Il Presidente informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di verifica dei poteri e le eventuali successive variazioni.
7. In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.
8. Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
9. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
- a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al disotto dei cinque minuti primi;
- b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnato; ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
10. Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.
11. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.



12. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.
13. Ciascun partecipante all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
14. La Commissione di scrutinio viene nominata dall'Assemblea prima dell'inizio dei lavori, collabora con l'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell'Assemblea, curando la registrazione di tutti i dati di scrutinio. Non potrà essere composta fra soggetti candidati alle cariche federali.

Art. 47 - MOZIONI ED EMENDAMENTI

1. Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente.
 2. Le mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.
 3. Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.
 4. Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo Statuto Federale od al Regolamento Organico o per fatto personale.
 5. È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.
 6. I richiami allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.
- La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, devono essere proposte prima che si inizi la discussione.

Art. 48 - CONTROVERSIE

Eventuali questioni preliminari o relative alla partecipazione all'Assemblea vanno sollevate al Presidente dell'Assemblea che, previa istruttoria, propone all'Assemblea di decidere in merito.

Art. 49 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello Statuto Federale.
2. È costituita da un Presidente nominato di intesa con il Coni, due vicepresidenti e da sei membri effettivi e tre supplenti. La composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione della Assemblea.
3. La Commissione Verifica Poteri si insedia a porte chiuse il giorno prima della data di svolgimento dell'Assemblea per l'esame delle deleghe trasmesse alla Segreteria Federale ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 comma 6 del presente regolamento e inizia i suoi lavori di accreditamento dei partecipanti a partire dalle ore 18.00 e fino alle 22.00 del giorno antecedente quello di convocazione dell'Assemblea, per riaprire i suoi lavori alle ore 8.30 del giorno di svolgimento dell'Assemblea stessa sia in prima che in seconda convocazione. La Commissione può procedere ai suoi lavori suddividendosi in sottocommissioni liberamente determinate.
4. La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza. Ha il compito di:
 - a) identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
 - b) verificare la regolarità delle deleghe;
 - c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
6. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
7. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per categorie.
8. La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati e fino al momento in cui il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione e procede alle votazioni relative.
9. Nelle assemblee territoriali la commissione verifica poteri sarà composta da tre a cinque membri effettivi e due supplenti. La composizione sarà determinata dall'organo preposto alla convocazione dell'Assemblea.

Art. 50 - VERIFICA POTERI

1. Prima dell'effettuazione delle votazioni, quando sono richiesti particolari quorum costitutivi, il Presidente dell'Assemblea può far eseguire il conteggio dei presenti ad esplicita richiesta.

Art. 51 - VOTAZIONI

1. Le modalità di votazione vengono stabilite dal Presidente dell'Assemblea. Le votazioni possono avvenire:
 - a) per acclamazione per la nomina dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea;
 - b) per alzata di mano: verranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti con controprova; questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza;
 - c) per appello nominale quando richiesto da almeno il 30% dei voti presenti accertati dalla Commissione Verifica Poteri;
 - d) per votazione a scrutinio segreto quando richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei voti presenti accertati dalla Commissione Verifica Poteri;
 - e) le votazioni per l'elezione a cariche federali potrà avvenire solo a scrutinio segreto.
2. Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
3. Per le votazioni, ivi comprese quelle previste a scrutinio segreto, possono essere utilizzati anche sistemi elettronici di votazione, verifica e controllo. In tal caso si dovrà operare secondo i criteri disciplinati dalla Giunta Nazionale del CONI.
4. Per l'elezione del Presidente Federale, dei Presidenti Regionali e Provinciali, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Federale, è dichiarato eletto il candidato che ha riportato almeno il 50% più uno dei voti presenti. In caso di parità di voti o nel caso in cui nessun candidato raggiunga detta maggioranza si procederà al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto la parità di voti o tra



I due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di elezioni con un solo candidato qualora lo stesso non raggiunga la maggioranza del 50% più uno dei voti presenti dovrà essere indetta una Assemblea straordinaria da tenersi nei 90 giorni successivi; per l'espletamento delle attività amministrative resta in carica l'Organo che aveva provveduto alla convocazione dell'Assemblea.

Art. 52 - ASSEMBLEE TERRITORIALI

Le assemblee regionali e provinciali dovranno aver luogo nei termini previsti dallo Statuto Federale e sono disciplinate dallo stesso e dalle norme sopra riportate per quanto applicabili.

CAPO III - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 53 - RILEVAZIONI STATISTICHE

1. I voti vengono determinati facendo riferimento all'attività svolta nella stagione precedente la celebrazione dell'Assemblea (art. 35 comma 3 dello Statuto Federale). Nel caso di Assemblee Straordinarie che si svolgono dopo l'Assemblea Ordinaria e fino alla fine di febbraio dell'anno solare successivo vengono utilizzati gli stessi voti dell'Assemblea Ordinaria, aggiungendo esclusivamente i voti alle società che nel frattempo hanno maturato 12 mesi di affiliazione e svolto effettiva attività federale. Per le Assemblee Straordinarie che si svolgono dal 1° marzo di ciascun anno si rideterminano i voti plurimi riferiti all'attività svolta nella stagione precedente, compresi i voti alle società che alla data dell'Assemblea hanno maturato 12 mesi di affiliazione e svolto effettiva attività federale. I requisiti relativi allo svolgimento delle attività sportive ufficiali di cui al comma 3, art. 35 dello Statuto devono essere posseduti dalle società entro il giorno di convocazione dell'Assemblea.
2. Ai fini della determinazione dei voti spettanti alle società nelle Assemblee, i Comitati Regionali sono tenuti a compilare le graduatorie regionali delle categorie federali maschili e femminili in base ai risultati ottenuti dagli atleti e dalle atlete appartenenti alle società della Regione in manifestazioni regolarmente approvate e controllate dagli Organi competenti. Le graduatorie devono indicare tempo o misura conseguiti, cognome e nome dell'atleta, anno di nascita, società di appartenenza (per atleti tesserati nei gruppi Sportivi Militari e di Stato, per i primi tre anni, dovrà essere obbligatoriamente riportata anche la società di provenienza), località e data in cui sono stati conseguiti.
3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno i Comitati Regionali provvederanno alla compilazione delle graduatorie regionali.
4. Le Società avranno il termine perentorio di 30 giorni per eventuali correzioni e aggiornamenti. Dopo tale termine le graduatorie, ai fini della compilazione delle classifiche nazionali valide per l'assegnazione dei voti, saranno considerate definitive. I risultati pervenuti dopo tale termine saranno considerati ai soli fini statistici.

Art. 54 - CANDIDATURE

1. Le candidature alle cariche Federali, per chi ne abbia diritto, vanno depositate nei competenti uffici di segreteria, nazionale e territoriali, nei termini e con modalità stabilite dall'art. 37 bis dello Statuto Federale. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria Federale, con qualsiasi mezzo, inderogabilmente e a pena di inammissibilità entro il termine indicato dal citato articolo dello Statuto Federale. Nella candidatura dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata al quale poter inviare al candidato stesso le comunicazioni di sua competenza.
2. Le candidature depositate o pervenute fuori termine sono escluse con provvedimento della Commissione Elettorale nominata in sede di indizione dell'Assemblea Nazionale o di convocazione per quelle territoriali.
3. Alla nomina della Commissione Elettorale Nazionale provvede il Consiglio Federale, mentre a livello regionale e provinciale i rispettivi Consigli. La Commissione è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione. Di essa non possono far parte i candidati a cariche elettive. È presieduta dal Segretario Generale, a livello nazionale, e dai segretari regionali e/o provinciali a livello territoriale.
4. La Commissione Elettorale Nazionale, entro le 48 ore successive al termine di scadenza per la presentazione delle candidature federali nazionali, dovrà effettuare la verifica di rito, pubblicare sul sito federale l'elenco dei candidati ed inviarlo ai Comitati Regionali.
5. Le candidature alle cariche federali regionali e provinciali vanno presentate con le stesse modalità ai rispettivi Comitati Regionali e Provinciali. Le Commissioni Elettorali territoriali, entro le 24 ore successive al termine di presentazione delle candidature, dovranno effettuare le verifiche di rito e pubblicare sul sito federale l'elenco dei candidati.
6. L'esclusione dalle cariche federali va comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata.
7. La procedura per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le candidature è la seguente:
 - a) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
 - b) L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
 - c) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 - d) Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto b).
 - e) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 - f) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello, la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.



8. I candidati dovranno dichiarare, all'atto di presentazione della candidatura, di possedere i requisiti previsti dall'articolo 36 dello Statuto Federale.

Art. 55 – REQUISITI

1. I requisiti devono essere posseduti all'atto della presentazione della candidatura e devono permanere per tutta la durata del mandato.

2. La perdita anche di uno soltanto dei requisiti è causa di decadenza dalla carica.

Art. 56 - INCOMPATIBILITA'

1. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 37 dello Statuto Federale.

2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro 15 giorni, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta. In caso di mancata opzione nel termine suddetto, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio a tutti gli effetti dalla nuova carica.

Art. 57 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

NORMA TRANSITORIA 2024 (Delibera n. 4 del Comitato Nazionale del 16 novembre 2023)

Le modifiche dell'art. 14 del Regolamento Organico, in punto di vincolo sportivo, e dell'art. 19 del Regolamento Organico, in punto di misura dell'indennità di preparazione e di introduzione del premio di formazione, entreranno in vigore al 1° luglio 2024 per i tesserati al 30 giugno 2023 e per i tesseramenti che dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 abbiano costituito rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

Ai soli fini del tesseramento 2024, il termine del 31 dicembre inserito nel Regolamento Organico agli artt. 17 e 20 è da intendersi prorogato alla data del 31 gennaio 2024.